

TI_GERICHTE 41.1995.10 vom 15. Februar 1993

TI Tribunale d'appello, 1993-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_41.1995.10

FR: TI_GERICHTE 41.1995.10 du 15 février 1993

IT: TI_GERICHTE 41.1995.10 del 15 febbraio 1993

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LAM (cfr. consid. 2.3 in fine). Riguardo al grado della rendita, contestato dal ricorrente, va ancora ricordato quanto segue. La determinazione della rendita ex art. 25 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di assuefazione dell'assicurato (DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF 117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata). Tale determinazione avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet). Il tenore stesso dell'art. 25 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato, in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato limitato nel godimento della vita. Non è, dunque, la menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che questa ha per l'assicurato. In una sentenza del 7 marzo 1987 nella causa B. pubblicata in DTF 113 V 140, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la determinazione percentuale o in gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (cfr. consid. 2c e 3). Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza dell'11 gennaio 1991 nella causa X, pubblicata in DTF 117 V 71 (consid. 3c/cc). Nella fattispecie l'UFAM ha attribuito all'assicurato una rendita per menomazione dell'integrità del 2,5%. In sede di risposta di causa l'amministrazione ha fatto pervenire un elenco di casi (cfr. Doc. _) in cui è stato riconosciuto un grado di menomazione che si fissa tra lo 0 e il 10%. Anche alla luce di questa casistica, a mente del TCA, la fissazione del grado di menomazione dell'integrità al 2,5% per le affezioni patite dall'assicurato rispetta i requisiti fissati all'art. 25 LAM (cfr. consid. 2.1). Su questo aspetto la decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.